

COMUNE DI PERLOZ
Valle d'Aosta



COMMUNE DE PERLOZ
Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** ed il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **venti,trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sotto la Presidenza della Sig.ra CHANOUX IVANA sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presenti	Assenti
CHANOUX IVANA	X	
CHARLES DENISE	X	
BONIN HELEN	X	
VENTURINI FEDERICO	X	
GLES AZ MATTIA	X	
MARTIN CHRISTIAN	X	
CLERIN MARC		X
VERCELLIN NOURISSAT MANUEL	X	
YOCCOZ ROBIN		X
SOUDAZ SOLANGE	X	
	8	2

Assiste alla seduta il Segretario dell'Ente Sig.ra **BIELER Cinzia**.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTA la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022), che – unitamente ai relativi provvedimenti collegati – ha introdotto numerose novità in relazione alle entrate comunali, suscettibili di incidere sul bilancio di previsione del Comune;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, già in precedenza differito al 31 marzo 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2022 dall'art. 3, comma 5 *sexiesdecies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022;

CONSIDERATO che, con riferimento all'IMU, il Comune potrà mantenere anche nell'anno 2022 le diverse tipologie di aliquote deliberate negli anni precedenti, non essendo state introdotte modifiche normative sostanziali rispetto alla disciplina dettata dalla L. 160/2019;

CONSIDERATO invece che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione.

RITENUTO che, a fronte del rinvio al 31 maggio 2022 del termine generale di approvazione dei bilanci degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 151 d.lgs. 267/2000, anche la manovra TARI potrà essere adottata da parte del Comune entro il 31 maggio 2022, unitamente all'approvazione delle altre disposizioni regolamentari e tariffarie.

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006) dal d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021.

CONSIDERATO inoltre che il d.lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 d.lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

VISTO l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022».

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico.

CONSIDERATO che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», che entrerà in vigore a decorrere dal 2023 ed in relazione al quale il Comune ha già provveduto ad adottare i relativi provvedimenti di rilevanza per il PEF 2022/2025, analizzando, sotto il profilo contrattuale, le previsioni del proprio regolamento TARI, che – essendo già rispettose dei profili individuati da ARERA – non comporteranno maggiori costi a decorrere dal 2023.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31/05/2021, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28/06/2021, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2021.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 giugno 2021.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 5, comma 1 lettera b) del regolamento comunale di contabilità, ai sensi dell'articolo 49 d.lgs. 267/2000.
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell'articolo 49bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”.

PROCEDUTO alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

presenti n. 8, assenti n. 2, astenuti /, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari nessuno;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le aliquote e le tariffe delle entrate comunali di competenza del Comune per l'anno 2022 secondo gli schemi di seguito riportati, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001, n. 448, le aliquote e le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2022, essendo state approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione.
3. Di confermare pertanto le aliquote dell'IMU, così come di seguito riportate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze	7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del

concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,6‰ (settevirgolasei per mille)
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)

4. Di approvare le tariffe della TARI 2022 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne ulteriormente il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022.
6. Di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2022, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2021 in acconto e delle tariffe 2022 a conguaglio.
7. Di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2022 saranno riscossi in un'unica rata entro il 31 dicembre 2022.
8. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
9. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHANOUX IVANA

IL SEGRETARIO
F.to BIELER Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario dell'Ente, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **09/06/2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al **24/06/2022**, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998, n. 54, così come modificata dall'art. 7 della L.R. 21/02/2003, n. 3.

Perloz, lì 09/06/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER Cinzia

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Perloz, lì 09/06/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to